REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, in persona del giudice Silvia Russo,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5880/2018 R.G. promossa da:

[redacted] SRL (C.F. [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [redacted] e con elezione di domicilio presso il suo studio in La Spezia, [redacted] come da procura allegata all'atto di citazione;

ATTRICE OPPONENTE

contro

[redacted] SRL (C.F. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. [redacted] e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo, via [redacted] n. [redacted] come da procura allegata al ricorso monitorio;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI: all'udienza del 18 febbraio 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di seguito riportati.

<u>Parte attrice opponente</u>

"*Voglia Ill.mo Tribunale adito dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e per effetto revocare il suddetto titolo, stante che in via preliminare : 1) il contratto di comodato del 14.03.2016 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate della Spezia il 15.03.2016), per l'imbarcazione* [redacted] *non si è mai perfezionato, in considerazione del fatto che la consegna del suddetto natante non è mai avvenuto, in quanto privo del RINA, rimanendo nella disponibilità della società convenuta poiché inservibile per la navigazione, giacente presso il cantiere* [redacted] *SRL; b) le spese di ormeggio delle imbarcazioni* [redacted] *e* [redacted] *per i periodi per i quali si chiedono i pagamenti e segnatamente 01.10.2016 al 31.03.2017 e 08.08.2017 al 06.04.2017 (per quanto concerne* [redacted] *e da luglio 2017 a ottobre 2017 per quanto concerne* [redacted] *non risultano essere dovute stante che le suddette imbarcazioni rientravano nelle disponibilità del dott.* [redacted] *per essere entrambe compravendute già nell'ottobre 2016;*
In via subordinata Voglia Ill.mo Tribunale adito stabilire nel caso (anche in via equitativa) la somma realmente dovuta a [redacted] *in misura inferiore a quella richiesta e di cui al decreto ingiuntivo, in*

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0

considerazione a) della mancata consegna del natante [redacted] rimasto da sempre nella disponibilità della convenuta; b) nel rientro da parte del legale rappresentante della società convenuta delle imbarcazioni, [redacted] e [redacted] già il prio ottobre 2016;
Vinte le spese: diritti ed onorari come per legge".

Parte convenuta opposta

"Voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Bergamo, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta:
in via pregiudiziale:
1.- dichiarare ex art. 5, secondo comma, D.Lgs 28/2010, l'improcedibilità dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da [redacted] srl avverso il decreto ingiuntivo Tribunale Bergamo – Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino – n. 1872/2018 del 02.05.2018 - N.R.G. n. 2311/2018, ottenuto da [redacted] srl, per mancato adempimento, da parte di [redacted] srl, dell'onere sulla medesima gravante di dar corso alla mediazione demandata dal Giudice con ordinanza in data 13.11.2017 e per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio in epigrafe individuato;
in via principale e nel merito:
2.- nel caso di mancato accoglimento della domanda sub 1.-, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o comunque rigettare, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da [redacted] srl nei confronti di [redacted] srl, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
3.- per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo Tribunale Bergamo – Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino – n. 1872/2018 del 02.05.2018 - N.R.G. n. 2311/2018,
in via subordinata:
4.- nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale e di revoca, o declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in ogni caso [redacted] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a favore di [redacted] srl, €. 19.112,80, oltre interessi legali per ritardato pagamento dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta, se del caso in via equitativa, oltre interessi legali per ritardato pagamento dal dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso:
5.- spese di lite ed accessori interamente rifusi, con condanna di controparte ex art. 96, terzo comma c.p.c., al pagamento a favore di [redacted] srl di una somma equitativamente determinata".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società [redacted] S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1872/2018, con il quale il Tribunale di Bergamo, in data 30 aprile 2018, le ha ingiunto il pagamento in favore della società [redacted] S.r.l. della somma di euro 19.112,80 a saldo di tre fatture emesse per la manutenzione e l'ormeggio di tre imbarcazioni.

La società opponente ha dedotto che il primo dei contratti di comodato posti a fondamento della pretesa avanzata dalla controparte non si era mai perfezionato e che le due imbarcazioni oggetto degli altri due contratti di comodato erano rientrate nella disponibilità della proprietaria [redacted] S.r.l. prima che maturassero le spese di ormeggio dalla stessa pretese.

In forza di tali rilievi, la società [redacted] S.r.l. ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0

La società [redacted] S.r.l. si è costituita regolarmente, depositando in data 26 ottobre 2018 la propria comparsa di risposta, con la quale ha contestato le deduzioni avversarie e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Assunte le deposizioni di alcuni testimoni e interrogato formalmente il l.r. della società convenuta opposta, all'udienza del 18 febbraio 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla società convenuta opposta ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 28/2010, in tema di mediazione obbligatoria.

All'udienza del 13 novembre 2018, è stato assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, trattandosi di controversia in materia di comodato.

La società opponente ha avviato il procedimento di mediazione nel termine stabilito dal Tribunale, ma non ha partecipato, né personalmente né avvalendosi del proprio avvocato, al primo incontro fissato dal mediatore per la data del 14 gennaio 2019.

La società convenuta, che ha invece presenziato al suddetto incontro, ha eccepito la improcedibilità del giudizio di opposizione, in ragione della mancata partecipazione della controparte alla mediazione.

L'eccezione è stata in un primo tempo ritenuta non idonea a definire il giudizio.

All'esito del processo, dopo una più attenta analisi della questione, si formulano invece le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, deve essere rammentato che "*l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre*" (Cass. n. 24629/2015, richiamata da Cass. n. 23003/2019).

Ciò posto, va dato atto dell'orientamento da ultimo elaborato dalla Corte di Cassazione, la quale, ai fini della integrazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.L.vo n. 28/2010, ha affermato la imprescindibilità della comparizione personale delle parti o di un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura (Cass. n. 8473/2019 e Cass. n.18068/2019).

Nelle due pronunce citate, la Corte di Cassazione ha ricostruito la *ratio* sottesa al decreto legislativo n. 28/2010 e ha evidenziato, del tutto condivisibilmente:

- che con tale decreto il legislatore ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0

controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità;

- che dalla lettura delle disposizioni dedicate alla mediazione, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato in cui la miglior garanzia di riuscita è "*costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore e dall'offerta alle parti di un momento di incontro*";
- che "*il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali*".

Una volta enucleati gli obiettivi della normativa in materia di mediazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto di individuare, in via interpretativa, il mezzo attraverso il quale dare effettività ai suddetti obiettivi nella imprescindibilità della partecipazione personale (pena l'improcedibilità) della parte onerata dell'avvio del procedimento, o di un suo rappresentante sostanziale, al primo incontro fissato dal mediatore.

Tale operazione ermeneutica non è tuttavia compatibile con il tenore letterale delle norme del D.L.vo n. 28/2010, con le quali la Corte di Cassazione non risulta essersi confrontata.

L'art. 8 comma 4 bis del D.L.vo n. 28/2010 regola le conseguenze della mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo; in particolare, stabilisce la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c. dal comportamento omissivo della parte e di condannare la stessa al versamento di una somma pari al contributo unificato.

Il fondamento delle sanzioni stabilite dall'art. 8 comma 4 bis del D.L.vo n. 28/2010 è evidentemente quello di garantire la effettività della mediazione.

Il perseguimento dell'obiettivo non può tuttavia giustificare – alla luce del tenore letterale delle disposizioni del D.L.vo n. 28/2010 e di quelle del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione) – la configurazione di una ipotesi di improcedibilità per la mancata partecipazione personale.

In particolare, l'art. 5 comma 2 bis del D.L.vo n. 28/2010 ricollega l'avveramento della condizione di procedibilità semplicemente al mancato raggiungimento dell'accordo all'esito del primo incontro, senza circoscrivere tale risultato alle ipotesi in cui le parti siano comparse personalmente.

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0

Inoltre, le sanzioni previste dall'art. 8 comma 4 bis del D.L.vo n. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione presuppongono entrambe la continuazione del processo e, in assenza di qualsiasi specificazione, non possono ritenersi riferite alla sola parte non onerata dell'avvio del procedimento (come invece dovrebbe argomentarsi se si accogliesse la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione).

Sempre nella prospettiva della analisi testuale, non si reputa sostenibile che l'art. 8 comma 4 bis sia riferito esclusivamente alla fase successiva al primo incontro col mediatore, atteso che l'art. 8 comma 1 utilizza anche per il primo incontro il verbo partecipare.

Ancora, la lettura congiunta dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 11 del D.L.vo n. 28/2010 fa chiaramente emergere la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, mediante comunicazione di essa per iscritto alle parti, in tutti i casi nei quali l'accordo non sia raggiunto nel primo incontro o in quelli successivi, e onera il mediatore stesso di inserire nel processo verbale l'indicazione della proposta e dell'eventuale mancata partecipazione di una delle parti, con ciò implicitamente confermando la compatibilità dell'esperimento della mediazione, quantomeno ai fini della procedibilità del successivo giudizio, anche con l'assenza della parte onerata della attivazione del procedimento.

Sul tema, occorre infine fare rilevare che nel D.M. del Ministro della Giustizia n. 180/2010, già citato, è espressamente stabilito che l'organismo di mediazione possa prevedere nel regolamento di procedura:
- che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti (art. 2 lett. a) e che la proposta di cui al D.L.vo n. 28/2010 sia formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione (art. 2 lett. b).

Le norme richiamate – nello stabilire la possibilità di gravare il mediatore dell'obbligo di convocazione personale delle parti e nel consentire la prosecuzione del tentativo di conciliazione anche in caso di assenza di una o più parti – presuppongono necessariamente la irrilevanza ai fini dell'avvio e del completamento almeno formale del processo di mediazione della spontanea partecipazione personale delle parti.

Piuttosto, la lettura complessiva del testo legislativo fa emergere il ruolo centrale della figura del mediatore, al quale sono rimesse tutte le iniziative volte a garantire l'effettività e la proficuità del contatto fra le parti.

Sotto altro profilo, deve considerarsi che il regime dell'improcedibilità è sempre di stretta interpretazione, in quanto derogatorio al sistema generale della nullità (v. Cass. n. 6912/2012), e che la relativa questione va affrontata, anche per la mediazione, avendo riguardo al sistema normativo del processo civile e ai principi costituzionali in materia di tutela dei diritti.

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0

In questo ambito, è significativo che le norme processuali che disciplinano le conseguenze della condotta della parte che rifiuti la comparizione o, più in generale, la attiva partecipazione personale (si vedano per es. gli artt. 116 e 232 c.p.c.) non incidono mai sulla proseguibilità del processo, ma operano, piuttosto, sul piano del merito, in correlazione con la vicenda sostanziale dedotta in causa.

Il diritto alla tutela giurisdizionale trova attuazione nella disciplina del processo e ha uno dei suoi cardini nella obbligatorietà, fatte salve alcune circoscritte eccezioni, della difesa tecnica. Grazie ad essa, è garantita a chiunque voglia far valere un diritto in giudizio la facoltà di non comparire personalmente, senza perdere, per ciò solo, l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, l'introduzione della obbligatorietà della assistenza tecnica dell'avvocato nel procedimento di mediazione va letta, anche, quale strumento volto a garantire la piena esplicazione del diritto alla tutela giurisdizionale, il quale comprende la facoltà negativa di non partecipare personalmente al processo e ai procedimenti prodromici.

Proprio la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8473/2019, ha ravvisato l'intenzione del Legislatore di valorizzare aspetti nuovi del ruolo dell'avvocato, involgenti "*competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate*".

La promozione della emersione di una figura professionale di questo tipo è del tutto coerente con l'esigenza di garantire alle parti la possibilità di farsi rappresentare proficuamente dal proprio avvocato anche nel procedimento di mediazione, fatte salve le iniziative del mediatore volte a mettere in contatto le parti personalmente, che sono da qualificare strumenti di risoluzione delle controversie, estranee al tema delle condizioni di esperibilità della mediazione e di procedibilità del successivo processo.

Occorre dunque tenere distinte le regole sull'avveramento della condizione di procedibilità da quelle sullo svolgimento del procedimento di mediazione. Le prime sono contenute nel comma 2 bis dell'art. 5 del D.L.vo n. 28/2010; le seconde sono inserite nell'art. 8 del D.L.vo n. 28/2010.

Come già evidenziato, dal mero riferimento testuale al "*primo incontro innanzi al mediatore*", di cui al comma 2 bis dell'art. 5 del D.L.vo n. 2872010, non può argomentarsi in ordine alla necessità, ai fini della integrazione della condizione di procedibilità, che la parte onerata dell'avvio della mediazione partecipi personalmente a tale incontro.

Né tale conclusione può essere coerentemente raggiunta mediante richiamo al contenuto dell'art. 8 del D.L.vo n. 28/2010, atteso che tale norma stabilisce l'obbligo di tutte le parti di presentarsi al primo incontro col mediatore (e agli incontri successivi) con l'assistenza dell'avvocato, mentre è stato unanimemente ritenuto irragionevole subordinare l'avveramento della condizione di procedibilità alla partecipazione di entrambe le parti al primo incontro.

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0

Più interessante, ai fini della interpretazione dell'art. 5 comma 2 bis del D.L.vo n. 28/2010 risulta l'art.7 lettera d) del D.M. n.180/2010, il quale stabilisce che il Regolamento di procedura del quale sono tenuti a dotarsi i singoli organismi di mediazione deve necessariamente prevedere "*che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo*".

Dalla disposizione sopra trascritta emerge che:

- il procedimento di mediazione può intendersi instaurato solo se si verifica l'incontro con il mediatore;
- la nozione legislativa di "incontro col mediatore" presuppone la presenza della parte istante e del mediatore, ma non quella della parte chiamata;
- la *fictio* di avveramento della condizione di cui all'art. 5 comma 2 bis del D.L.vo n. 28/2010 non è configurabile se la parte istante non si è presentata all'incontro fissato dal mediatore, indipendentemente dalla presenza della parte chiamata;
- la partecipazione all'incontro della (sola) parte chiamata alla mediazione non è sufficiente a integrare l'avveramento della condizione di procedibilità.

La struttura del procedimento di mediazione delineata dal Legislatore e la ratio ad essa sottostante – enucleata con chiarezza dalla Corte di Cassazione nelle pronunce richiamate – precludono di ritenere, nell'ottica della procedibilità della azione giudiziale, che la parte tenuta ad esperire il tentativo di mediazione assolva il proprio onere con la presentazione della domanda di mediazione e possa da subito disinteressarsi del successivo corso del procedimento.

Tuttavia, deve escludersi che la parte onerata sia tenuta a partecipare personalmente al primo incontro col mediatore ai fini della procedibilità della successiva azione giudiziale, in assenza di riferimenti espliciti a tale onere nel testo delle norme deputate a disciplinare la condizione di procedibilità. Per ragioni analoghe (i.e. assenza di appiglio normativo), non si reputa convincente la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale parte potrebbe nominare un rappresentante sostanziale, eventualmente coincidente con l'avvocato, purché delegato in forza di procura speciale rilasciata nelle forme di legge, senza possibilità di certificazione ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (v. Cass. n. 8472/2019).

In altri termini, ribadendo quanto argomentato in ordine alla impossibilità di ricondurre l'improcedibilità della azione alla mancata partecipazione personale della parte onerata dell'avvio del procedimento di mediazione, si ritiene che tale parte sia tenuta a presenziare al primo incontro fissato

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0

dal mediatore quantomeno per tramite del proprio avvocato, anche non munito di procura sostanziale, in modo da consentire al mediatore –a prescindere dalla contestuale attivazione della parte chiamata – di dare formalmente corso alla procedura.

L'obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento di mediazione e l'affidamento al mediatore delle iniziative volte al coinvolgimento personale delle parti consentono di contemperare le esigenze, contrapposte, di garantire effettività al procedimento di mediazione e di non precludere di accedere alla tutela giudiziaria a coloro i quali non siano disponibili a un coinvolgimento personale, pur nella consapevolezza delle conseguenze sanzionatorie e sostanziali che possono derivare da tale atteggiamento.

La finalità deflattiva sottesa alle norme in tema di mediazione obbligatoria può ritenersi soddisfatta con la previsione della obbligatorietà della partecipazione, al primo incontro fissato da mediatore, del solo avvocato della parte onerata.

Di conseguenza, in applicazione dell'art. 5 comma 1 bis del D.l.vo n. 28/2010, la domanda proposta dalla società opponente deve essere dichiarata improcedibile, non avendo la stessa partecipato né personalmente né per tramite del proprio avvocato all'incontro fissato dal mediatore per il giorno 14 gennaio 2019.

La statuizione che precede assorbe ogni ulteriore questione sollevata nel presente giudizio e determina la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente nella misura liquidata direttamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) dichiara improcedibile la domanda proposta dalla società opponente per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1872/2018, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 30 aprile 2018;
3) Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 13,00 per esborsi e in euro 7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.

Cosi' deciso in Bergamo il 17 agosto 2020

il Giudice

Dott. Silvia Russo

Firmato Da: RUSSO SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4ad76b91e6f1d45b
Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5ceece263a8eb7a0